

Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 70 del 25/10/2021

## BANDO FORMAZIONE E LAVORO 2021

### ARTICOLO 1 – FINALITÀ

La Camera di commercio di Ravenna, nell'ambito delle proprie funzioni in materia di orientamento al lavoro, di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle competenze, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di queste attività coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.

Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi produttiva e occupazionale conseguente all'emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiede uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.

Il presente bando è emanato ai sensi del Regolamento Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. 4 del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici.

### ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

La misura si rivolge a tutte le imprese di cui ai requisiti generali (art. 4) e prevede contributi:

- A)** per azioni di informazione/formazione finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in riferimento alle indicazioni post emergenza;
- B)** per la realizzazione di stage curriculari e percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PTCO) finalizzati all'avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro.

### ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

- 1 Le risorse stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 130.000,00, di cui 70.000 destinati alle azioni di cui al punto A) dell'art. 2 e 60.000 alle azioni di cui al punto B) del medesimo articolo;
- 2 I contributi di cui al punto A) dell'art. 2 avranno un importo unitario massimo di euro 2.500,00, mentre l'entità massima dell'agevolazione non potrà superare il 50% delle spese ammissibili, che non potranno essere inferiori ad euro 1.000,00;
- 3 I contributi di cui al punto B) dell'art. 2 non saranno legati all'ammontare delle spese sostenute ma consisteranno un importo forfettario di 800 euro per ciascuna convenzione stipulata con un Istituto scolastico, elevabili di ulteriori 200,00 euro – forfettari - in caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificato/i ai sensi della Legge 104/92 .
- 4 Alle imprese in possesso del **rating di legalità**<sup>1</sup> in corso di validità al momento della domanda e fino all'erogazione del contributo e alle **imprese giovanili o femminili**<sup>2</sup>

1 Decreto legge 1/2012 (art. 5 ter – Rating di legalità delle imprese) modificato dal decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 62/2012.

2 **Requisiti per essere qualificate imprese femminili:**

- imprese individuali con titolare donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

**Requisiti per essere qualificate imprese giovanili:**

Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 70 del 25/10/2021

- verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 (non cumulabili) nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis;
- 5 Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere su ciascuno degli ambiti A) e B) di cui all'art. 2 (per il punto B un massimo di 3 convenzioni);
  - 6 I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
  - 7 La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
    - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
    - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
    - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili
    - utilizzare i diversi plafond in modo intercambiabile in caso di utilizzo parziale degli stessi.

#### **ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI**

- 1 Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le singole imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
    - siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014<sup>3</sup>;
    - abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ravenna (le UI dovranno risultare iscritte al Registro Imprese della Camera di commercio di Ravenna a far data da almeno 12 mesi prima della data di presentazione della domanda di contributo. Saranno escluse le UI classificate come magazzino o deposito);
    - siano attive e in regola con il pagamento del diritto annuale; nel caso in cui si riscontrino un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;
    - abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
    - non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Ravenna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135;
- imprese individuali: titolare con età inferiore a 35 anni ;*  
*• società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da soggetti con età inferiore a 35 anni ;*  
*• società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da soggetti con età inferiore a 35 anni e l'organo di amministrazione deve essere composto da soggetti con età inferiore a 35 anni per almeno i 2/3.*  
*• Il requisito dell'età deve essere posseduto il giorno di presentazione della domanda.*
- 3 Raccomandazione n. 2003/361/CE, recepita con Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR; nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milione di EUR.

Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 70 del 25/10/2021

- non siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02).

### ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a contributo le seguenti spese, al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse, riferite ad attività svolte entro il 31 dicembre 2021 integralmente **fatturate e pagate tra il 1 gennaio 2021 e il giorno di invio della domanda** di contributo:

<b>A)</b>
1. Servizi di consulenza per assicurare l’attivazione e il mantenimento delle nuove procedure di sicurezza sanitaria nelle imprese, comprese attrezzature e dispositivi necessari (es. impianti, attrezzature, sanificazione degli ambienti, degli strumenti e degli indumenti, dispositivi di protezione individuale, divisori in plexiglass, dispositivi per la misurazione della temperatura corporea, dispositivi contapersone, servizi di vigilanza, test sierologici, ecc.) e per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e della ulteriore documentazione di cui al D. Lgs. 81/2008
2. Realizzazione di materiali informativi, sia digitali (ad es. totem digitali) che fisici (ad es. pannelli e cartelli in forex, piantane in metallo), per introdurre e/o aggiornare la segnaletica inerente le prescrizioni normative e sanitarie
3. Servizi di consulenza per innovare l’organizzazione e la gestione del lavoro e dei processi;
4. Azioni di formazione del personale per la sicurezza e per la crescita di competenze strategiche post emergenza (es. strategie commercializzazione, vendita online, digitalizzazione, sostenibilità ed economia circolare, ecc.);
<b>B)</b>
5. Realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PTCO) intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione professionale (CFP accreditati dalla Regione ER), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e soggetto ospitante, della durata di almeno 70 ore e svolti per almeno il 70% in presenza;
6. Realizzazione di stage curriculari in azienda di giovani frequentanti corsi post diploma ITS, percorsi IFTS e CFP (Enti accreditati dalla Regione ER) finalizzati alla transizione al mondo del lavoro e della durata di almeno 200 ore e svolti per almeno il 70% in presenza.

Nel caso di spese riferite al punto 1. sono da intendersi ammissibili le attrezzature e dispositivi acquistati anche a fronte di un servizio di consulenza fornito nell’ambito di un contratto di assistenza/consulenza più generale, anche annuale, seppur questo non rendicontabile ai fini del contributo. A tal fine occorrerà allegare una relazione a firma del consulente in cui siano evidenziati i riferimenti del contratto e gli interventi da realizzare o realizzati per assicurare l’attivazione e il mantenimento delle nuove procedure di sicurezza sanitaria.

In tutti i casi in cui sia prevista l’ammissibilità di acquisti di beni materiali sono da intendersi ammissibili a contributo anche i relativi costi di installazione. Non sono ammissibili interventi di edilizia se non strettamente legati all’installazione di beni materiali per i quali è richiesto il contributo.

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 70 del 25/10/2021

- trasporto, vitto e alloggio;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.).
- spese ricomprese in fatture il cui valore imponibile complessivo è inferiore a 100 euro.

I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.<sup>4</sup>

Non sono ammesse le autofatture.

### ARTICOLO 6 – CUMULO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

1. con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
2. con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

### ARTICOLO 7 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

- 1 Gli aiuti di cui ai punti 1,2, 3 e 4 dell'art. 5 sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"<sup>5</sup> non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 2 I contributi concessi a fronte di azioni riconducibili ai punti 5 e 6 dell'art. 5 non sono considerati aiuti di stato poiché, nel caso di specie, le imprese interessate svolgono un ruolo sociale a favore degli studenti, ricevendo fondi pubblici non direttamente per le proprie attività economiche, ma per favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.

<sup>4</sup> Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenza nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

<sup>5</sup> Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 70 del 25/10/2021

- 3 Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

### ARTICOLO 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 10:00 del 08/11/2021 e fino alle ore 19:00 del 31/01/2022**. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande.

Per partecipare al presente bando occorre inviare, a pena di esclusione:

- 1 il **modello BASE** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (per tutte le azioni);
- 2 i **seguenti allegati firmati digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa:

- modello di domanda (per tutte le azioni);

**Solo per azioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5**

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet [www.ra.camcom.it](http://www.ra.camcom.it), alla sezione contributi) firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti ai beni/servizi acquistati, alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e il riferimento al pagamento, con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa e di quietanza in essi richiamati;
- nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
- solo nel caso in cui le spese riferite al punto 1. siano acquistate a fronte di un servizio di consulenza fornito nell'ambito di un contratto di assistenza/consulenza più generale, **relazione a firma del consulente** in cui siano evidenziati i riferimenti del contratto e gli interventi da realizzare o realizzati per assicurare l'attivazione e il mantenimento delle nuove procedure di sicurezza sanitaria";
- relazione sugli interventi e/o azioni realizzati.

**Nel caso di realizzazione di PTCO e stage curriculari di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 5:**

- copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l'Istituto scolastico/ITS/CFP/IFTS e l'impresa ospitante
- copia della scheda presenze riportante: le giornate, le attività svolte, la sede di lavoro e debitamente firmata dallo studente, dal tutor aziendale e dal tutor scolastico.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti, che andranno evidenziate nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sono: bonifico bancario, ricevuta bancaria, asse-



Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 70 del 25/10/2021

gno e bancomat dai quali risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell'impresa richiedente di cui risulti l'addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in contanti.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

Sul sito internet camerale [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it), alla voce Attività Promozionali - Contributi - contributi camerali, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

#### **ARTICOLO 9 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

È prevista una procedura valutativa secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda; in caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Completata l'istruttoria delle domande pervenute, da parte del competente ufficio camerale, l'ammissione dei beneficiari, la congruità e la coerenza dei progetti ed interventi realizzati rispetto alle finalità del presente bando e l'ammontare del contributo saranno determinati con atto dirigenziale, nei limiti delle somme indicate all'art. 3 presente bando e nel rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute.

La graduatoria dei soggetti beneficiari, la sintesi dei contenuti delle iniziative finanziate, nonché l'ammontare dei contributi concessi saranno oggetto di pubblicazione e di conseguente possibilità di consultazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente camerale [www.ra.camcom.gov.it](http://www.ra.camcom.gov.it) entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del suddetto atto dirigenziale

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda del contributo.

#### **ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER**

I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a** al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b** a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;



Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 70 del 25/10/2021

- c a conservare per un periodo di almeno 5 anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- d a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità o dello status di impresa femminile e/o giovanile

### **ARTICOLO 11 – CONTROLLI**

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando. In particolare, ai sensi del DPR 445/2000, si effettuerà, per verificare l'ammissibilità a contributo delle spese presentate un controllo documentale su un campione pari al 20% delle imprese richiedenti, mediante estrazione casuale. Alle imprese estratte sarà richiesta la presentazione delle fatture e delle quietanze di pagamento in originale.

Nel caso in cui, a seguito di controllo, vengano individuate spese non ammissibili si procederà alla revoca totale o parziale del contributo in relazione al valore di tali spese, con richiesta di restituzione dell'importo non spettante. Ove si rilevino dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca del contributo con richiesta di restituzione delle somme versate, e invio della documentazione alla competente Procura della Repubblica per la verifica e accertamento delle eventuali responsabilità penali.

### **ARTICOLO 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO**

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 10;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 11.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

### **ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)**

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile amministrativo è il Segretario generale della Camera di Commercio di Ravenna.

### **ARTICOLO 14 – REGOLAMENTO GENERALE**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolato si fa riferimento al Regolamento camerale Generale per il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori di cui alla delibera di Consiglio n. 4 del 19/04/2018, che detta criteri a carattere generale per l'assegnazione di contributi e vantaggi economici.

### **ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY**



Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 70 del 25/10/2021

- 1.** Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
- 2. Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
  - le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
  - l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
- 3. Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
- 4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
- 5. Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
- 6. Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
  - a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
    - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
    - conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;





Allegato 1) alla determinazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta n. 70 del 25/10/2021

- riceverne comunicazione intelligibile;
  - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
  - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
  - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta *protocollo@ra.legalmail.camcom.it* con idonea comunicazione con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

**7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ravenna con sede legale in via L. C. Farini 13 P.I. e C.F. 00361270390 tel. 0544-481311, email *camera.ravenna@ra.camcom.it* pec *protocollo@ra.legalmail.camcom.it*, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: *dpo@ra.camcom.it* (pec. *dpo@ra.legalmail.camcom.it*).

Per informazioni:

CAMERA DI COMMERCIO RAVENNA

Ufficio Orientamento al lavoro creazione d'impresa ed incentivi

viale Farini 14 48121 Ravenna

Telefono 0544 481479-438-489

E-mail: [bandiripartenza@ra.camcom.it](mailto:bandiripartenza@ra.camcom.it)

PEC: [promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it](mailto:promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it)